

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/98 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1998

relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 45/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/98⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di melù per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1998;

considerando che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, da parte di navi battenti bandiera della Spagna o del Portogallo, o registrate nella Spagna o nel Portogallo, non hanno esaurito il quantitativo forfettario attribuito alla Spagna o il quantitativo attribuito al Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1998.

La pesca del melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 8.